



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE,
BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2010

Modifiche all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in materia di Fondo unico giustizia

ONOREVOLI SENATORI. – La disciplina del Fondo unico giustizia, introdotta dai decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre n. 181, aveva il pregevole obiettivo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confische disposte ai sensi della normativa antimafia.

Segnatamente, l'articolo 2 del decreto-legge summenzionato introduce una regolamentazione più puntuale delle previsioni contenute nell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale ha previsto l'istituzione di un unico fondo su cui confluiscono: (I) le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera»; (II) le somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative (comprese quelle di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»); (III) i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla suddetta legge n. 575 del 1965, nonché di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (che reca invece le «Misure di prevenzione nei confronti delle persone perico-

lose per la sicurezza e per la pubblica moralità») o di irrogazione di sanzioni amministrative (anche di cui al suddetto decreto legislativo n. 231 del 2001).

Originariamente era prevista una suddivisione del Fondo in tre parti, nella misura di un terzo al Ministero della giustizia, un terzo al Ministero dell'interno ed un terzo all'Erario. Tuttavia, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, si è stabilito che quelle quote, così ripartite, rimanevano identiche, senonché si introduceva un tetto del 30 per cento, nel senso che quella ripartizione di un terzo per ciascun comparto veniva riferita alla soglia del 30 per cento, per cui si arrivava alla fine ad una quota pari al 10 per cento. Pertanto, da una distribuzione nella misura del 33 per cento si è passati, in virtù della legge n. 2 del 2009, ad una distribuzione nella misura del 10 per cento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto 29 aprile 2010, sulla base delle entrate affluite nell'esercizio 2009 (1.592 milioni di euro), ha determinato in 158 milioni la quota del Fondo unico giustizia da distribuire ai soli ministeri della giustizia e dell'interno. A seguito della richiesta di chiarimenti da parte della Corte dei conti (cui era stato inviato per il visto) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato sbloccato solo il 30 novembre u.s. e reca la seguente, diversa ripartizione delle risorse disponibili: il 49 per cento ciascuno ai ministeri della giustizia e dell'interno e il restante 2 per cento all'entrata dello Stato: 49 per cento – si badi bene – di quella quota-parte del 30 per cento sovra citato, anche in forza del fatto che l'Erario, straordinariamente per il 2009 ha rinunciato alla sua quota e quindi

è stato possibile assegnare alla Giustizia la somma di 79 milioni.

Con il presente disegno di legge, viceversa, si intende ripristinare - *ex lege* - la *ratio* dell'originaria istituzione del Fondo unico giustizia. Si propone, pertanto, di assegnare il 49 per cento della totalità delle somme e non solo di una quota parte delle

stesse al Ministero della giustizia ed al Ministero dell'interno ed il rimanente 2 per cento al bilancio dello Stato. Questo, nell'interesse della funzionalità del comparto giustizia e di quello sicurezza, anche per tentare di sopprimere le gravissime decurtazioni finanziarie riferite a tali settori messe in atto nelle ultime manovre finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono determinate, fermo quanto disposto dal comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria da riassegnare:

a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura pari al 49 per cento da devolvere al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) in misura pari al 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato».